

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 320

20 dicembre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2541/69 del Consiglio, del 15 dicembre 1969, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune 1
- Regolamento (CEE) n. 2542/69 del Consiglio, del 16 dicembre 1969, che proroga, per il 1969, il termine previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, relativo alle condizioni di concorso del FEAOG 2
- Regolamento (CEE) n. 2543/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 2544/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 2545/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 7
- Regolamento (CEE) n. 2546/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 8
- Regolamento (CEE) n. 2547/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva 9
- Regolamento (CEE) n. 2548/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 11
- Regolamento (CEE) n. 2549/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° gennaio 1970 14
- Regolamento (CEE) n. 2550/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 2195/69 per quanto concerne taluni termini previsti per la concessione di premi di macellazione delle vacche 17

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2551/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 2507/69 relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto 18

Regolamento (CEE) n. 2552/69 della Commissione, del 17 dicembre 1969, che stabilisce le condizioni di ammissione del whisky detto « Bourbon » nella sottovoce 22.09 C III a) della tariffa doganale comune 19

Regolamento (CEE) n. 2553/69 della Commissione, del 19 dicembre 1969, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

69/463/CEE :

Terza direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1969, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2541/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2119/68 ⁽¹⁾ e n. 1197/69 ⁽²⁾ è stato aperto e suddiviso fra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume complessivo di 20.800 tonnellate per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che le previsioni formulate dagli esperti di tutti gli Stati membri e i dati più recenti attualmente disponibili consentono di ritenere che il consumo e la produzione del prodotto in oggetto nella Comunità possono raggiungere durante il 1969, rispettivamente i livelli di 57.910 e di 16.820 tonnellate ; che in considerazione delle esportazioni destinate ai paesi terzi, valutate a 700 tonnellate, nonché delle importazioni, pari a circa 17.840 tonnellate, effettuate in regime di traffico di perfezionamento attivo, si può ritenere che i fabbisogni d'importazione della Comunità in provenienza dai paesi terzi possono raggiungere, durante il 1969, il livello di 22.550 tonnellate ; che il Consiglio ha già autorizzato l'apertura di un volume contingentario complessivo di 20.800 tonnellate ; che sembra quindi opportuno aumentare di 1.750 tonnellate il volume del contingente tariffario comunitario in questione ;

considerando che, in base al rapporto inizialmente fissato tra il magnesio non in lega ed il magnesio greggio in lega confermato dall'evoluzione del mercato di questi prodotti, e tenuto conto delle pro-

spettive di sviluppo a medio termine della produzione comunitaria di magnesio greggio non in lega, occorre suddividere il volume contingente di 1.750 tonnellate in due frazioni, una di 250 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e l'altra di 1.500 tonnellate per il magnesio greggio in lega,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto e suddiviso fra gli Stati membri per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2119/68 e n. 1197/69, è aumentato da 20.800 a 22.550 tonnellate. Tale volume supplementare di 1.750 tonnellate è suddiviso in :

- a) 250 tonnellate di magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro ;
- b) 1.500 tonnellate di magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro.

Articolo 2

1. La frazione del volume contingente supplementare relativo al magnesio greggio non in lega, ossia 250 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri come segue :

Germania :	180 tonnellate
Francia :	2 tonnellate
Italia :	0,5 tonnellate
Paesi Bassi :	10 tonnellate
UEBL :	57,5 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 27. 12. 1968, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 12.

2. L'importo della riserva comunitaria relativa al magnesio greggio in lega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1197/69, è portato da 1.780 tonnellate a 3.280 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2542/69 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1969

che proroga, per il 1969, il termine previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68⁽²⁾, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione anteriormente al 1° ottobre; che la Commissione deve addivenire ad una decisione di merito entro il 31 dicembre dell'anno successivo; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2010/68 del Consiglio, del 9 dicembre 1968, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento,

per il 1969⁽³⁾, ha previsto il rinvio della data di presentazione delle domande per il 1969 al 28 febbraio per la metà dei progetti ed al 20 marzo 1969 per la parte rimanente;

considerando che, tenuto conto dello spostamento di date deciso dal regolamento (CEE) n. 2010/68 e del tempo necessario per l'esame di tutte le domande di concorso del Fondo per l'anno 1969, è opportuno rinviare il termine entro cui la Commissione deve addivenire ad una decisione di merito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite entro la quale la Commissione deve, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 17/64/CEE prendere una decisione di merito per quanto riguarda le domande di concorso del Fondo, sezione orientamento, per il 1969, che le sono state presentate entro i termini previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2010/68, è prorogata al 31 luglio 1970, salvo ulteriore proroga

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 1.

di tre mesi al massimo, che sarà decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2543/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di
frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1969 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	56,28
10.01 B	Frumento duro	55,68 ⁽¹⁾
10.02	Segala	40,53
10.03	Orzo	48,79
10.04	Avena	45,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	37,19 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	37,19
10.07 A	Grano saraceno	22,28
10.07 B	Miglio	43,53
10.07 C	Sorgo e durra	35,03
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	56,45
11.01 B	Farine di segala	67,85
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	95,20
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	60,55

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2544/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1969 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,50	0,50	0,80
10.01 B	Frumento duro	0	0,40	0,40	0,40
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,25	0,25	1,25
10.05 B	Granturco altro	0	0,25	0,25	1,25
10.07 A	Grano saraceno	0	3,50	3,50	10,65
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	2,50
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,089	0,089	0,142	0,142
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,067	0,067	0,106	0,106
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2533/69 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 19. 12. 1969, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1969 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / 1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	 18,81 14,92 ⁽¹⁾ 18,81 14,92 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2547/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 6,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2428/69 della Commissione, del 5 dicembre 1969, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2428/69 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1471/69 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 del 6. 12. 1969, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2548/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo di ciascuna specie di seme è stato determinato dal regolamento (CEE) n. 765/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1969/1970⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽⁴⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale giunte a

conoscenza della Commissione, nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/69⁽⁶⁾, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì esclusi le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,20 unità di conto;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plus-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 3.

(4) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

(6) GU n. L 176 del 17. 7. 1969, pag. 7.

valore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo divario esistente fra:

- la differenza fra il prezzo di 100 kg di semi di colza, ravizzone o girasole, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quan-

tità di olio o pannelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata e

- la differenza fra il prezzo di 100 kg di una o più altre specie di semi, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quantità di olio e pannelli ottenuti dalla loro trasformazione;

considerando che gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del divario sono definiti nell'articolo 8 del regolamento n. 225/67/CEE; che l'adattamento di prezzo non deve essere effettuato se il divario constatato è inferiore a 0,50 unità di conto; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione dell'importo dell'adattamento di prezzo, si deve tener conto dell'incidenza del divario in questione sulle attività commerciali degli operatori della Comunità e sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/68⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità concernenti l'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2478/69⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda la differenza fra il prezzo indicativo valido nel mese in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio e quello valido nel giorno di presentazione della domanda;

considerando che a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 911/68 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un

(1) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.

(3) GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.

(4) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 35.

carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono posti sotto controllo nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 911/68 tenendo conto dei prezzi dei semi di soia sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che l'integrazione deve essere fissata con la frequenza resa necessaria dalla situazione di mercato ed in modo da assicurare l'applicazione almeno una volta alla settimana;

considerando che, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 911/68, l'integrazione stabilita

anteriamente viene mantenuta quando la variazione degli elementi di calcolo implichi, rispetto a questa integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto; che, tuttavia, l'integrazione può essere modificata quando sia necessario;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, noti alla Commissione, risulta che l'integrazione ai semi di colza e di ravizzone e girasole deve essere fissata come indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come risulta nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 dicembre 1969 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 22 dicembre 1969 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione:	7,465	7,432
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di dicembre 1969:	7,465	7,432
— per il mese di gennaio 1970:	7,995	7,823
— per il mese di febbraio 1970:	8,175	8,212
— per il mese di marzo 1970:	8,505	8,839

REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo
che inizia il 1° gennaio 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue ;

considerando che, per quanto riguarda i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, limitatamente alle vacche esistono delle correnti commerciali tradizionali a destinazione dei paesi africani prospicienti il Mediterraneo ; che occorre, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi ;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 aa) 11 e 33, ex 02.01 A II a) 1 cc) 11 e 22 e ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc), dd) 11 e dd) 22, ultimo trattino, destinati all'approvvigionamento di navi e di aeronavi come pure alle forze armate stazionanti sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro, conviene prevedere un importo che copra

la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri ;

considerando che, per quanto riguarda i quarti anteriori di bovini adulti, freschi o refrigerati, esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione del Regno Unito e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo ; che correnti commerciali esistono ugualmente per talune carni bovine fresche, refrigerate o congelate, in pezzi disossati ; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare l'importo della restituzione tenuto conto delle migliori condizioni di esportazione di tali prodotti e di differenziale secondo le presentazioni e la destinazione ;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 bb) 11 e 33 esistono delle correnti commerciali tradizionali verso i paesi terzi ; che conviene, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi mesi ;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera ; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri ;

considerando che per le conserve di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 805/68, contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21.7.1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4.7.1968, pag. 2.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che il Comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti che non figurano all'allegato e che sono previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	Peso vivo
b)	altri :	
	— vacche :	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene ⁽¹⁾	13,00
33.	quarti posteriori e sella ⁽¹⁾	30,00
bb)	di bovini adulti :	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
22.	quarti anteriori :	
	— per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	49,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati ⁽¹⁾	49,25
22.	pezzi disossati :	
	— la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	— per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,00
	— altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate :	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	42,50
bb)	quarti anteriori ⁽¹⁾	33,00
cc)	quarti posteriori ⁽¹⁾	49,25
dd)	altre :	
11.	pezzi non disossati ⁽¹⁾	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie :	
	— presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto :	
	— per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	52,00
	— altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	41,00
	— altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg ⁽¹⁾	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche :	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina :	
	— conserve contenenti :	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie e il grasso	10,00

⁽¹⁾ La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2550/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 2195/69 per quanto concerne taluni termini previsti per la concessione di premi di macellazione delle vacche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime dei premi di macellazione delle vacche e dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, la richiesta per la concessione del premio di macellazione deve essere presentata durante il periodo dal 1° al 20 dicembre 1969 ;

considerando che per difficoltà tecniche e amministrative la suddetta richiesta non può essere presentata, in Italia, prima della fine di tale periodo ; che è necessario quindi prorogare tale periodo, per l'Italia, fino al 9 gennaio 1970 ;

considerando che tale proroga rende necessaria una modifica della data limite prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2195/69 per la comunicazione alla Commissione del numero di richieste presentate ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2195/69, viene inserito il comma seguente :

« Tuttavia, per l'Italia, tale periodo è prorogato fino al 9 gennaio 1970. »

Articolo 2

All'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2195/69, la frase « anteriormente al 10 gennaio 1970 » è sostituita dalla frase « anteriormente al 15 gennaio 1970 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente***Jean REY**⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2551/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 2507/69 relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1396/69 ⁽²⁾ e n. 1398/69 ⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 832/69 ⁽⁵⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 2338/69 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2507/69 della Commissione, del 15 dicembre 1969, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali ⁽⁷⁾, prevede, all'articolo 2, paragrafo 3, che la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara viene effettuata almeno 4 giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte; che la data limite per la presentazione delle offerte, prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, è fissata al 22 dicembre 1969

alle ore 12; che, a seguito d'un caso fortuito, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non ha potuto essere assicurata rispettando così il termine previsto; che è, quindi, necessario fissare una nuova data per tale aggiudicazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2507/69 sono modificati nel modo seguente:

« 1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 5 gennaio 1970.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 5 gennaio 1970, alle ore 12. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 298 del 25. 11. 1969, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 316 del 17. 12. 1969, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/69 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1969

che stabilisce le condizioni di ammissione del whisky detto « Bourbon » nella sottovoce
22.09 C III a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽²⁾, modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 2451/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969 ⁽³⁾, comprende nella sottovoce 22.09 C III a) il whisky detto « Bourbon »; che l'ammissione in tale sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune sono necessarie disposizioni volte a fissare dette condizioni;

considerando che il riconoscimento del whisky detto « Bourbon » è particolarmente difficile; che tale riconoscimento può essere considerevolmente facilitato se il paese esportatore fornisce l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla denominazione del prodotto in oggetto; che è quindi opportuno ammettere un prodotto nella sottovoce 22.09 C III a) solo se accompagnato da un certificato di autenticità che, rilasciato da un organismo operante sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisce tale assicurazione;

considerando che è necessario definire la forma del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che è d'altra parte opportuno prevedere le disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 22.09 C III a) del whisky detto « Bourbon » è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato è redatto su modulo conforme a quello figurante nell'allegato I al presente regolamento. Il certificato deve avere un formato di circa centimetri 21 per 30. La carta da utilizzare deve essere di colore giallo.

2. Il certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie.

Articolo 3

Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro o con penna a sfera.

Articolo 4

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare sull'elenco soltanto se:

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968.

⁽³⁾ GU n. L 311 dell'11. 12. 1969.

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura all'allegato II del presente regolamento.

3. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 a) o quando un organismo emittente non adempie gli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(verso — Rückseite — verso — verso)

The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at
 L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux U.S.A
 Der Internal Revenue Service bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar
 L'Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli U.S.A.
 De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte

not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than
 directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés
 mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreide-
 direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati
 van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één pro-

51 % was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.
 tés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au
 Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und daß
 tati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno
 duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit ten

moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.
 er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.
 due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.
 minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in
 nieuwe, aan de binnenzijde verkoalde, eikehouten vaten.

Place and date of issuance
 Lieu et date d'émission
 Ort und Datum der Ausstellung
 Luogo e data di emissione
 Plaats en datum van afgifte

U.S. Treasury Department
Internal Revenue Service Officer

Seal of the Internal Revenue Service
 Stempel des Internal Revenue Service

Stempel van het Internal Revenue Service

Sceau de l'Internal Revenue Service
 Timbro dell'Internal Revenue Service

ALLEGATO II

Organismo emittente	Paese di provenienza
U.S. Treasury Department Internal Revenue Service — Washington D.C.	Stati Uniti d'America del Nord

REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1969

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissati prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69 ⁽⁵⁾, prevede che in sede di fissazione della restituzione per il latte in polvere denaturato della voce 04.02 nonché per i prodotti della sottovoce ex 23.07 B appartenenti al gruppo n. 2, viene tenuto conto della concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbatietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽³⁾, ha definito ta-

lune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti all'esportazione dei quali, come tali, è accordata la restituzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 e gli importi di tale restituzione sono fissati nell'allegato.
2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 %	0100 10	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %	0100 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		2,84
	— l'Algeria		2,96
	— le altre destinazioni		2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0100 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona A		2,00
	— le altre destinazioni		4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 20	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	64,53
	III. superiore a 45 %	0400 00	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	II. Latte e crema di latte, in polvere :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0600 00	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0700 10	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0700 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	0700 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0700 40	40,00

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura tariffaria	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)			
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0800 00	41,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0900 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0900 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 % :		
	(aa) denaturati ⁽¹⁾	1000 10	13,75
	(bb) altri	1000 20	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1100 10	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1100 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1100 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1100 40	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1200 00	41,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1300 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1300 20	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1400 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1400 20	11,00
	2. altri	1500 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1600 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1600 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	1600 30	13,00

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura tariffaria		Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
	Designazione delle merci	Codice	
04.02 (seguito)	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1600 40	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1600 50	54,50
	2. superiore a 45%	1700 00	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2200 00	0,2200 ⁽²⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2300 10	0,2200 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2300 20	0,2810 ⁽²⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2300 30	0,3320 ⁽²⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2300 40	0,4000 ⁽²⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2400 10	0,4170 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2400 20	0,5360 ⁽²⁾ per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2500 00	0,2200 ⁽²⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2600 10	0,2200 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2600 20	0,2810 ⁽²⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2600 30	0,3320 ⁽²⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2600 40	0,4000 ⁽²⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2700 10	0,4170 ⁽²⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2700 20	0,5360 ⁽²⁾ per kg

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere :		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2800 10	4,25 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2800 20	11,00 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	2900 10	0,2700 (*) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2900 20	4,25 (*)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2900 30	11,00 (*)
	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2900 40	0,1100 (*) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2900 50	0,3000 (*) per kg
(55) superiore a 39 %	2900 60	0,5450 (*) per kg	
2. superiore a 45 %	3000 00	0,6250 (*) per kg	
04.03	Burro :		
ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % :			
(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10		
per le esportazioni verso :			
— la zona E			75,00
— le altre destinazioni			100,00
(II) uguale o superiore a 82 %	3100 20		
per le esportazioni verso :			
— la zona A			130,00
— la zona E			99,70
— l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia			142,00
— le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE			130,00
— le altre destinazioni			133,00

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.03 (seguito)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 % per le esportazioni verso :	3200 10	
	— la zona A		130,00
	— la zona E		99,70
	— l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia		142,00
— le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE		130,00	
— le altre destinazioni		133,00	
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	3200 20	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	3200 30	174,00
04.04	Formaggi e latticini :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 01	
	per le esportazioni verso :		
	— le zone D e F		38,00
	— l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	— le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4400 10	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4400 20	10,00
(22) uguale o superiore a 20 %	4400 30	27,00	
(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
(11) inferiore a 20 %	4400 40	10,00	
(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4400 50	27,00	
(33) uguale o superiore a 40 %	4400 60	43,00	
ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :			
(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4500 10	10,00	
(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4500 20	27,00	

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura tariffaria Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4500 30	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 %	4500 40	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	4500 50	54,00
	b) superiore a 36 %	4600 00	54,00
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4700 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		40,00
	— le altre destinazioni		50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4700 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		40,00
	— le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	4800 00	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4900 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		7,50
	— le altre destinazioni		45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5100 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5100 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		7,50
	— le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5100 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		7,50
	— le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura tariffaria	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5100 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		31,22
	— la zona E		38,36
	— la zona F		27,56
	— la Svizzera		7,50
	— l'Australia		41,00
	— il Giappone		59,00
	— Portorico		40,00
	— il Canada		43,00
	— le altre destinazioni		45,00
	(33) Butterkäse, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5100 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona F		25,56
	— la Svizzera		7,50
	— le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5100 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		7,50
	— le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5100 70	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		31,22
	— la zona E		38,36
	— la zona F		27,56
	— la Svizzera		7,50
	— l'Australia		41,00
	— il Giappone		59,00
	— Portorico		40,00
	— il Canada		43,00
	— le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5300 00	40,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	9,36
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	11,16
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	12,96
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	13,86
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	14,76

(¹) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(²) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
- b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(³) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo espresso per 100 kg ;
- b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(⁴) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono :

- a) latte scremato in polvere,
- b) farina di pesce e
- c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

N.B. : Le zone sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1353/69 (GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri

(69/463/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Repubblica italiana e il Regno del Belgio hanno comunicato alla Commissione, rispettivamente il 14 luglio 1969 e il 12 settembre 1969, di non essere in grado di osservare la data limite del 1° gennaio 1970 per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, prevista all'articolo 1, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ⁽³⁾; che detti Stati membri domandano, di conseguenza, una proroga rispettivamente di due anni e di un anno per l'introduzione di tale imposta;

considerando che il Regno del Belgio ritiene di non essere in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista prevalentemente per motivi di ordine congiunturale e di bilancio particolari al Belgio;

considerando che, da parte sua, la Repubblica italiana ha dichiarato che un progetto di riforma generale delle imposte è già stato presentato per l'esame e l'approvazione del Parlamento, il quale non si è ancora occupato di tale problema; che,

ai termini stessi del progetto, le disposizioni legislative necessarie devono essere adottate prima del 31 ottobre 1970; che perciò detto Stato membro non è in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista;

considerando che una dilazione può essere accordata solo se ridotta al minimo;

considerando che pertanto l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto non può essere rinviata oltre il 1° gennaio 1972;

considerando che uno dei principali obiettivi della prima direttiva di cui sopra è quello di stabilire, introducendo il regime dell'imposta sul valore aggiunto entro il 1° gennaio 1970, le condizioni atte ad evitare che la concorrenza venga falsata dalle imposte sulla cifra d'affari;

considerando che detto obiettivo non potrà venir raggiunto alla data del 1° gennaio 1970, soprattutto sul piano degli scambi, poiché detti Stati membri continueranno ad applicare, a titolo delle imposte sulla cifra d'affari, aliquote medie di compensazione del carico fiscale interno;

considerando che occorre che gli Stati membri che non sono in grado d'introdurre l'imposta sul valore aggiunto entro il 1° gennaio 1970 non aumentino le loro aliquote medie di compensazione vigenti alla data del 1° ottobre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La data del 1° gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della prima direttiva dell'11 aprile 1967 è sostituita da quella del 1° gennaio 1972.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. C 144 dell'8. 11. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, per aliquote medie s'intendono le aliquote delle tasse di compensazione all'importazione e dei ristorni all'esportazione, fissate per compensare i carichi fiscali, a titolo d'imposta sulla cifra d'affari cumulativa a cascata, che hanno gravato sui prodotti nazionali nelle varie fasi della loro produzione, esclusa l'imposta che colpisce la vendita da parte del produttore finale.

Articolo 3

Le aliquote medie in vigore alla data del 1° ottobre 1969 non possono essere aumentate.

Tuttavia, le aliquote medie esistenti a tale data sono adattate alle eventuali modifiche apportate successivamente alle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI

L'abbonamento in corso avrà termine il 31 dicembre 1969.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo dell'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 18.750 (FB 1.500,—).

Si fa notare che le due serie di testo («L» e «C») costituiscono l'edizione completa della Gazzetta ufficiale che è oggetto di un unico abbonamento.

